

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Il tema

Segnalo questa decisione della CTR per la Lombardia¹ che contrasta un avviso di accertamento ai fini IRAP notificata oltre il normale termine di decadenza invocando l'esistenza di un reato tributario.

La decisione potrebbe non sembrare attuale ed il commento di poca importanza ma ci sono due profili che meritano attenzione come indicheremo alla fine del breve commento.

Le considerazioni della CTR per la Lombardia

La CTR afferma in modo esplicito che per quanto concerne l'IRAP non esiste alcuna forma di raddoppio dei termini per la notifica di un avviso di accertamento e quindi si uniforma all'indirizzo consolidato della Suprema Corte (potrebbe essere interessante dire che esiste anche una decisione dell'Agenzia a livello centrale di ritiro dei contenziosi al riguardo, una decisione sulla quale le agenzie locali “fanno orecchie da mercante”).

In buona sostanza si afferma che le contestazioni in materia di Irap sono sempre illegittime se accertate oltre l'ordinario termine di decadenza, anche in presenza di reato tributario con obbligo di denuncia.

Questa illegittimità nasce in modo chiaro dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal Dlgs 74/2000, che ricomprende in modo espreso soltanto i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 622/1/2020 depositata il 24 febbraio 2020 (presidente e relatore Labruna).

¹ CTR Lombardia 622/1/2020 – depositata il 24.2.2020. Commentata anche da Rosanna Acierio nel Sole 24 ore del Lunedì.

La vicenda posta a base della decisione trae origine dalla denuncia del reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, Dlgs 74/2000) in capo a una Srl da parte della guardia di Finanza nel corso di un accesso e dalla conseguente notifica alla medesima società di avvisi di accertamento ai fini Ires, Iva e Irap per anni di imposta ordinariamente decaduti. In particolare, beneficiando della disposizione contenuta nell'articolo 43 del Dpr 600/73, che nel disciplinare la decadenza del potere di accertamento prevedeva, fino al periodo di imposta 2015, il raddoppio dei termini (poi abrogato dal 2016) in presenza di violazioni con obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, gli accertatori notificavano alla Srl nello stesso anno 2015 avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva relativi, peraltro, agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.

La Srl impugnava gli atti impositivi dinanzi alla Cpt di Milano che, riuniti i ricorsi, con sentenza 5122/2017, confermava appieno la loro totale legittimità, ritenendo (e qui errando) che in presenza di violazioni penalmente rilevanti il prolungamento dei termini fosse applicabile anche agli accertamenti ai fini Irap. L'ufficio legale dell'Agenzia nel suo documento di costituzione in giudizio insisteva invece per la conferma integrale della sentenza di primo grado, facendo rilevare come *«non è ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia voluto differenziare l'efficacia del procedimento tributario di accertamento a seconda che riguardi le imposte erariali o piuttosto quella regionale sulle attività produttive quando anche a quest'ultima devono essere applicate le regole procedurali previste ai fini delle imposte sui redditi»*.

Breve considerazione dell'autore

Se mi è consentito sono almeno due i profili di interesse di questa decisione: 1) il primo è che la stessa, pur seguendo la Cassazione e su questo vedasi le sentenze 1425/2018 e 4775/2016, fa emergere, ancora nel 2020, l'ostinata resistenza di qualche ufficio legale periferico, nonostante le indicazioni precise

che sono state diffuse a livello centrale considerato che la **stessa agenzia delle Entrate ha chiesto ai propri uffici di abbandonare le contestazioni in materia di Irap se accertate oltre l'ordinaria decadenza**; 2) il secondo è il rifiuto dei giudici di merito (in questo caso la CTP) di prendere in considerazione un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità.

Paolo Comuzzi